



# COMUNE DI NOVI VELIA

## PROVINCIA DI SALERNO

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16 del 13.11.2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)-APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì tredici del mese di novembre alle ore 19,35 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato del Sindaco, partecipato ai sigg. consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione stra/ordinaria ed in seduta pubblica di I convocazione. All'appello risultano:

RICCHIUTI MARIA	SINDACO	Presente
DE VITA ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
GUZZO GIOVANNI		Presente
GUIDA MICHELE		Presente
LETTIERI ERNESTO		Assente
VICICONTE MARIO		Presente
TORTORELLA ANTONIO		Presente
FILPI TERESA	CONSIGLIERE	Assente
DI POLITO MARCELLINO		Presente
BATTAGLIESE GAETANO		Assente
MAIESE ANIELLO		Assente
TORTORELLA GIUSEPPE		Assente
GUZZO NICOLINO		Assente


Totale presenti 7

Totale assenti 6

- Non Partecipano gli assessore esterni – Iannuzzi Pantaelo e Romanelli Valeria
- Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA CITARELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente AVV. MARIA RICCHIUTI nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del settore interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- il responsabile del settore (artt. 49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;



# COMUNE DI NOVI VELIA

## PROVINCIA DI SALERNO

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655



Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 - 84060 Novi Velia (SA)



Tel. 0974/65031 - Fax 0974/65078

tributi@comunenovivelia.it - ragioneria@comune.novivelia.sa.it

### UFFICIO DEL SINDACO

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.)- Approvazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2013.-**

### IL SINDACO

**Premesso che:**

- in attuazione della Legge 05 maggio 2009, n. 42, con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati nonché dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo fiscale municipale, l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

**Tenuto conto** che l'I.M.U. sperimentale, disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- a) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'I.C.I.;
- b) l'aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree fabbricabili e per i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- c) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina dell'I.C.I.;

**Tenuto conto** che non tutto il gettito dell'I.M.U. confluisce nelle casse dei Comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'art. 13, comma 11, del citato D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota di base) su tutti gli immobili, fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze e per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra Comuni e Stato in forza dell'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013);

**Richiamato** l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 08 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 06 giugno 2013, n.

64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- b) che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard dello 0,76% sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- d) la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali spettanti ai Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito I.M.U. di spettanza dei Comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,90 milioni di euro, e, per l'anno 2014, a 4.145,90 milioni di euro;

**Atteso che:**

- i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale tengono conto dei parametri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei Comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei Comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti erariali;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito convenzionale ad aliquote di base determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

**Richiamato** inoltre il comma 380-bis dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, introdotto dall'art. 10-sexies del D.L. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013, il quale ha stabilito che per l'anno 2013 il riparto del fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente:

- dei dati del gettito dell'I.M.U. ad aliquota di base spettante ai Comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero:
  - 1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito I.M.U. tra Stato e Comuni;
  - 5) dell'ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali soppressi per l'anno 2012;
  - 6) dei tagli della spending review previsti dal D.L. 06 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2012, n. 135;
  - 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

**Ricordato** che questo Comune, per l'anno di imposta 2012, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 12/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni dell'I.M.U.:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria o di base	0,76%
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	0,40%
Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	€ 200,00

**Accertato** che il gettito I.M.U. incassato nell'anno 2012 ammonta a €. 203.457,00, a fronte di un gettito convenzionale stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di €. 217.071,00;

**Ricordato** che, in applicazione dell'art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nonché dell'art. 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rivisto le stime del gettito convenzionale I.M.U. sulla base dell'andamento degli incassi, con conseguente rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti erariali, come segue:

Voce	Ottobre 2012	Giugno 2013	Differenza
Fondo sperimentale di riequilibrio	€. 486.404,63	€. 498.599,28	€. 12.194,65
Gettito convenzionale I.M.U.	€. 217.071,00	€. 203.457,00	- €. 13.614,00

**Ritenuto** necessario, con la presente proposta di deliberazione, determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'I.M.U., nonché i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Richiamato** il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, recante *"Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"*, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

- a) all'art. 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta per l'anno 2013:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
  - terreni agricoli e fabbricati rurali;
- b) all'art. 2, comma 1, ultimo periodo, stabilisce che *"In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013"*;

**Richiamato** infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce, per l'anno 2013:

- a) all'art. 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell'I.M.U. sospesa ai sensi del D.L. n. 54/2013, convertito nella Legge n. 85/2013;
- b) all'art. 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locati. Dal 1° gennaio 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;
- c) all'art. 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- d) all'art. 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale della carriera



prefettizia, a condizione che le stesse non risultino locate e non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

- e) l'attribuzione ai Comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito I.M.U., pari a 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Visto** il D.M. Interno in data 27 settembre 2013, con il quale è stato attribuito al Comune un contributo per il ristoro del minor gettito I.M.U. 2013 di €. 47.621,48;

**Dato atto** che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei Comuni di modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2013, ivi compresa quella relativa all'abitazione principale e relative pertinenze;

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 12/09/2012, esecutiva ai sensi di legge;

**Visti:**

- l'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 10, comma 4-quater, del D.L. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013, il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;
- l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, il quale ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali;

**Visto** inoltre l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il*



versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**Atteso** che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, l'art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'I.M.U. acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, la quale deve avvenire entro il 09 dicembre 2013 e recante l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni di imposta l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione di imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
  - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - b) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati (solo detrazione senza la maggiorazione prevista per i figli);
  - c) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione senza la maggiorazione prevista per i figli);

**Vista** la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei Comuni alla luce delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che consentono ai Comuni manovre agevolative, vale a dire:

- la facoltà da parte del Comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76%, sulla base del combinato disposto della lettera f) e della lettera g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
- il comma 9, il quale prevede che i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- il comma 9-bis, in base al quale i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;



- il comma 8, in base al quale i Comuni possono ridurre l'aliquota agevolata prevista a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2% fino allo 0,1%, fermo restando il divieto di aumentare l'aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili;

**Rilevato** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'I.M.U., sulla base del combinato disposto di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e di cui all'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra:

**Aliquote:**

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base (0,76%) sino a 0,3 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (0,4%) sino a 0,2 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale (0,2%) di 0,1 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D (0,76%) sino a 0,3 punti percentuali;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**Detrazioni:** elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**Viste** le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

**Visto** il D.M. Interno in data 03 ottobre 2013, con il quale è stato attribuito al Comune un contributo di €. 4.141,58 per l'anno 2013, a fronte del maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento all'I.M.U. degli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio;

**Rilevato** che, per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2013 e per non aggravare il carico fiscale rispetto all'anno 2012, si rende necessario confermare le aliquote e le detrazioni dell'I.M.U., nonché i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, vigenti per l'anno 2012;

**Stimato** che, sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse e delle disposizioni normative richiamate, il gettito dell'I.M.U. da prevedere per l'anno 2013 ammonta a €. 149.922,53 così determinato:

Voce	Importo €.
Gettito I.M.U. 2013 di competenza comunale ad aliquota base stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	291.224,08
Quota gettito I.M.U. 2013 di competenza comunale ceduta per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2013 (Art. 1, comma 380, Legge n. 228/2012)	- 89.538,49
Contributo per il ristoro del minor gettito I.M.U. 2013 (Art. 3 D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013 e D.M. Interno 27/09/2013)	- 47.621,48
Contributo 2013 per attribuzione del corrispettivo del gettito I.M.U. relativo agli immobili di proprietà comunale (Art. 10-quater D.L. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013 e D.M. Interno 03 ottobre 2013)	- 4.141,58
<b>Gettito I.M.U. 2013 netto di competenza comunale ad aliquota base</b>	<b>149.922,53</b>

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02/12/1999, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 02/12/1999, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 08/11/2004, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;
- 2) di confermare, per l'anno **2013**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle misure di seguito indicate:

Aliquota	Misura
Aliquota ordinaria o di base	0,76%
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	0,40%

- 3) di confermare, per l'anno **2013**, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € **200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;
- 4) di confermare, per l'anno 2013, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle misure di seguito riportate:

Tipologia zona	Valore anno 2013 per metro quadrato (m <sup>2</sup> )
Zona B "Residenziale attuale"	€. 45,00
Zona C1 "Residenziale di progetto"	€. 30,00
Zona C2 "Edilizia economica e popolare"	€. 25,00
Zona C3 "Turistica"	€. 20,00
Zona D "Produttiva"	€. 20,00

- 5) di stimare in €. 149.922,53 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2013, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni normative richiamate in premessa, così determinato:

Voce	Importo €.
Gettito I.M.U. 2013 di competenza comunale ad aliquota base stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	291.224,08
Quota gettito I.M.U. 2013 di competenza comunale ceduta per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2013 (Art. 1, comma 380, Legge n. 228/2012)	- 89.538,49
Contributo per il ristoro del minor gettito I.M.U. 2013 (Art. 3 D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013 e D.M. Interno 27/09/2013)	- 47.621,48
Contributo 2013 per attribuzione del corrispettivo del gettito I.M.U. relativo agli immobili di proprietà comunale (Art. 10-quater D.L. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013 e D.M. Interno 03 ottobre 2013)	- 4.141,58
<b>Gettito I.M.U. 2013 netto di competenza comunale</b>	<b>149.922,53</b>

- 6) di iscrivere, conseguentemente, nel bilancio di previsione dell'esercizio 2013 le seguenti partite finanziarie, dando atto che ulteriori aggiustamenti contabili connessi ad eventuali e nuovi interventi normativi saranno effettuati solo in sede di rendicontazione riferita al medesimo esercizio finanziario:

#### ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Importo €.
1010008	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	239.461,02
2010130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	47.621,48
2010130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	4.141,58
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>291.224,08</b>

#### SPESE

Intervento	Descrizione	Importo €.
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	89.538,49
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>89.538,49</b>

- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/09/2012, esecutiva ai sensi di legge;
- 8) di inviare per via telematica la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 9) di dare atto, infine, che la deliberazione relativa alla presente proposta acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, da disporsi improrogabilmente entro il **09 dicembre 2013**;
- 10) di allegare copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario **2013**, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 11) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità della deliberazione stessa.

Novi Velia, li 07 novembre 2013



IL SINDACO  
(Avv. Maria Ricchiuti)  
*Maria Ricchiuti*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

**Si esprime parere favorevole.**


Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Geom. Mario De Cesare)



Il Responsabile dell'Area Tributi  
(Dott. Antonio Musto)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

**Si esprime parere favorevole.**



Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

Il Sindaco Presidente relaziona sull'argomento di cui all'oggetto rilevando che nonostante le consistenti difficoltà finanziarie del Comune causate dalla corposa riduzione dei trasferimenti statali, al fine di non ulteriormente gravare sulla popolazione, sono state riproposte le medesime aliquote e detrazioni di imposta applicate per l'anno 2012. Successivamente invita il consesso alla discussione. Non essendoci interventi pone l'argomento a votazione

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Udita la relazione del Sindaco;


Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267/200 sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti resi e verificati nei modi e forme di legge

#### DELIBERA

Approvare, come approva integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto " Imposta Municipale propria ( I.M.U.) " che anche se non materialmente trascritta s'intende qui di seguito integralmente riportata;

Con separata e successiva votazione, stante l'urgenza, ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

14.11.2013

Il Presidente

AVV. MARIA RICCHIUTI

*Maria Ricchiuti*



Il Segretario Comunale

DOTT. SSA MARIA CITARELLA

*Maria Citarella*

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il 14.11.2013, come prescritto dall'Art. 124 comma 1 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29.11.2013

Dalla Residenza Comunale, li 14.11.2013



Il Segretario Comunale  
dott.ssa Maria Citarella

*Maria Citarella*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la su estesa deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data 14.11.2013

14.11.2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del III comma dell'art. 47 della legge 08/06/90, n. 142

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 47 - 2° comma legge 142/90)

Data , 14.11.2013



Il Segretario Comunale  
dott.ssa Maria Citarella

*Maria Citarella*